



Associazione
Il Rosmarino aps

Sede Legale: 43037 Lesignano de' Bagni (PR) Via Argini n. 5
Cod. Fisc. e Part. IVA 02523920342

**Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto
ai sensi del D. Lgs. 117/17**

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 21,00, presso la sede sociale a Lesignano de' Bagni (PR) in Via Argini n. 5, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima fissata, nel medesimo luogo, per il giorno 10 aprile 2022 alle ore 7,00, andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **Il Rosmarino APS**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche allo statuto sociale per adeguamento per adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. N. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. RISOLI ALESSANDRO, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra GAMBINO VALERIA.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti in proprio, o per delega, n. 30 soci, su n. 44 iscritti nel libro soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Punto primo: il Presidente comunica che il Consiglio ha ritenuto necessario indire l'Assemblea per modificare lo Statuto Sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'attività sociale alle norme relative all'entrata in vigore del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/17. Considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni del regime giuridico di cui al citato D. Lgs. 117/17 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la P.A. Si procede, dunque, alla lettura, articolo per articolo, delle variazioni dello Statuto sociale evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/17, considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni del regime giuridico di cui al citato D. Lgs. 117/17 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la P.A., delibera all'unanimità:

• Di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione, da parte dell'Associazione "**IL ROSMARINO APS**", della qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/17 e di approvare le variazioni dello Statuto sociale, composto di n. 28 articoli, che viene allegato nella versione aggiornata al presente atto e ne forma parte integrante. Viene incaricato il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dello Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare l'Assemblea ha termine alle ore 22,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

	STATUTO	
	Associazione di promozione sociale	
	“Il Rosmarino APS”	
	ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)	
	È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della	
	normativa vigente in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: << Il	
	Rosmarino APS >>, qui di seguito definita “Associazione”, e assume la	
	forma giuridica di Associazione di promozione sociale non riconosciuta,	
	apartitica e aconfessionale.	
	L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lesignano de’ Bagni (PR), in	
	Via Argini n. 5.	
	Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune non	
	comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici	
	competenti.	
	La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 2 - (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o	
	dell’indicazione di “ente del Terzo settore”)	
	A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita	
	sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo	
	settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento	
	dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà	
	quindi “Il Rosmarino APS - ETS” .	
	L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente	
	del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle	

comunicazioni al pubblico.

ART. 3 - (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa, e si ispira ai principi di democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

ART. 5 - (Interpretazione dello statuto)

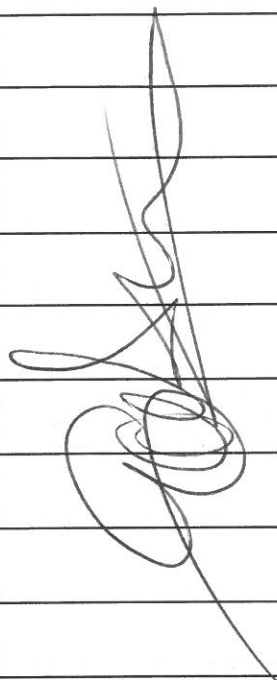
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale col fine della organizzazione di eventi ricreativi, culturali e sociali, atti a mantenere vive le tradizioni nella comunità del Comune di Lesignano De' Bagni (PR).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 | |
| | marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali | |
| | di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1, | |
| | lettera d), del D. Lgs.117/2017; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del | |
| | paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e | |
| | successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lettera f), del D. | |
| | Lgs.117/2017 | |
| | <ul style="list-style-type: none">• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di | |
| | interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e | |
| | diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di | |
| | interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 5 comma 1, | |
| | lettera i), del D. Lgs.117/2017; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, | |
| | comma 5, della legge 6 agosto, di cui all'art. 5 comma 1, lettera j), del D. | |
| | Lgs.117/2017; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, | |
| | culturale o religioso, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D. | |
| | Lgs.117/2017; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della | |
| | dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla | |
| | prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui | |
| | all'art. 5 comma 1, lettera l), del D. Lgs.117/2017; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui | |
| | all'art. 5 comma 1, lettera t), del D. Lgs.117/2017; | |
| | | |



	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
	di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del	
	D. Lgs.117/2017;	
	• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera	
	v), del D. Lgs.117/2017;	
	• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
	n. 244, di cui all'art. 5 comma 1, lettera w), del D. Lgs.117/2017;	
	• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera z), del D.	
	Lgs.117/2017.	
	In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire	
	in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le	
	seguenti azioni:	
	a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo,	
	culturali, artistiche di interesse sociale;	
	b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	

c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

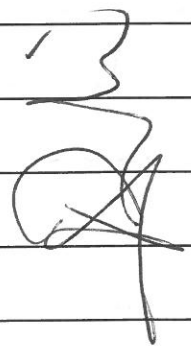
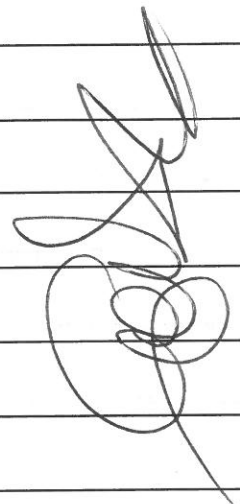
d) Organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;

e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci e concorrere alla realizzazione dei fini sociali, anche unitamente a terzi: a tal fine l'Associazione potrà assumere, previa apposita convenzione, iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituite ai sensi della legge vigente.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e



	limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono	
	individuate con apposita delibera dell'Assemblea.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con	
	il pubblico.	
	L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione	
	del pubblico, anche a mezzo della rete internet e dei social network, sui temi	
	attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Potrà collaborare con Enti Locali, o con altri enti aventi scopi analoghi o	
	connessi con i propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.	
	L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società	
	cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.	
	ART. 7 - (Ammissione)	
	Sono soci dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche che ne	
	condividono in modo espresso le finalità e gli scopi di cui agli articoli	
	precedenti, che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la	
	loro opera, competenza e conoscenza, e che si impegnano concretamente per	
	realizzarle. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dall'art.35 del D. Lgs. 117/2017; in caso contrario la compagine	
	associativa deve essere integrata entro un anno.	
	Il numero degli aderenti è illimitato.	
	L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su	

domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

Fondatori: sono Soci fondatori i soci ordinari sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Effettivi: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 8 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne

	l'andamento;	
	• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, ai sensi di legge;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
	• consultare dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei	
	verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone	
	richiesta al Consiglio Direttivo, il quale deve, entro 15 giorni, provvedere	
	alla consegna del materiale richiesto o consentirne l'esame personale presso	
	la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie.	
	• votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli	
	associati.	
	• i soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza	
	all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in	
	modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà;	
	• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.	
	ART. 9 - (Qualità di volontario)	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'Associazione.	
	ART. 10 - (Recesso ed esclusione del socio)	

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto, nell'eventuale Regolamento, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

È considerato grave motivo di contravvenzione ai doveri stabiliti nello Statuto, che giustifica l'esclusione del socio, il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 - (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (organo facoltativo);
- e) Il Revisore dei Conti (organo facoltativo).

Sono organismi ausiliari dell'Associazione:

- a) il Vicepresidente
- b) il Segretario
- c) il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo

	vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione	
	all'elettorato attivo e passivo.	
	ART. 12 - (Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i	
	soci, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua	
	assenza, dal Vice Presidente del Consiglio.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;	
	consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei	
	membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino	
	l'opportunità, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il	
	luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale	
	comunicazione può avvenire con uno o più dei seguenti mezzi: lettera, fax,	
	e-mail, posta elettronica certificata (PEC), spedita al recapito risultante dal	
	libro dei soci, copia della comunicazione è affissa nella sede	
	dell'Associazione.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le delibere sulle persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera	
	visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.	
	è ordinaria in tutti gli altri casi.	
	Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a	

discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc....) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc....) per identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario, preventivo e consuntivo, dell'esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente del Consiglio Direttivo;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni di gestione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega, salvo quanto previsto nel presente articolo, per le delibere relative a modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno

L'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei

presenti.

L'assemblea straordinaria, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio
col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea, anche telematiche, sono
riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo tre a massimo quindici membri,
eletti in numero dispari dall'assemblea, tra i propri associati.

Il mandato del Consiglio Direttivo è di 4 (quattro) anni, e più precisamente
termina all'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario
consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato.

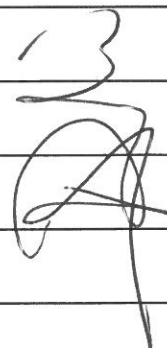
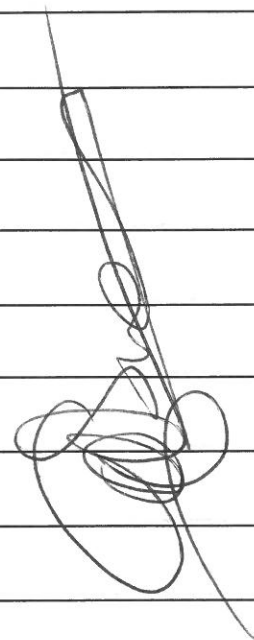
I suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli
amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la
possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle
diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal
Vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi
anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità,
il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i



consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente è possibile indire una votazione, chiamata

Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc....) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

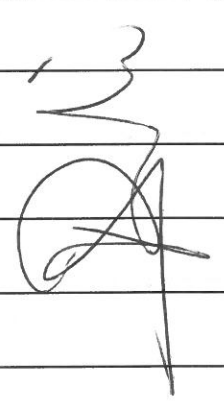
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 17 - (Presidente)

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza



	del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	
	l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di	
	tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al	
	Vicepresidente.	
	ART. 18 - (Organo di controllo)	
	È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.117/2017.	
	È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è	
	rieleggibile.	
	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo	
	componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017.	

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere

ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

ART. 19 - (Il Revisore dei Conti)

Il Revisore dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs

117/2017. Viene eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli

associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto

nell'apposito Registro dei Revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è

rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di

revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede

alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare

le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire

altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 20 - (Responsabilità degli organi sociali)

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre

all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che

hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora

nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei

	fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di	
	responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.	
	ART. 21 - (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	• quote e contributi degli associati;	
	• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
	pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi	
	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	• contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	• entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte	
	in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento	
	degli obiettivi istituzionali;	
	• eredità, donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• attività di raccolta fondi;	
	• rimborsi da convenzioni;	
	• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
	• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del	
	patrimonio)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 - (Bilancio o Rendiconto economico-finanziario)

I documenti di bilancio o rendiconto economico-finanziario dell'Associazione sono annuali.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio unitamente al bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo per l'esercizio successivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Copia del bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo verranno messi a disposizione di tutti gli associati per la presa visione presso la sede sociale dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Direzione Provinciale di Parma

Ufficio Territoriale di Parma

Gentile contribuente,
come ufficio registro abbiamo registrato la variazione dello statuto, che troverà in allegato, per i successivi adempimenti deve rimandare la documentazione utilizzando i canali istituzionali (in quanto sono operazioni di uffici differenti).

Gli unici indirizzi di posta elettronica ai quali poter inoltrare eventuali richieste sono i seguenti:
email: dp.parma.utparma@agenziaentrate.it
pec: dp.parma@pce.agenziaentrate.it